

# **POLITICHE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO, PER I PARCHI E LE AREE PROTETTE E PER L'ENERGIA**

Domenico Ferraro

## **1. GOVERNO DEL TERRITORIO**

L'anno 2016 si è caratterizzato per l'approvazione di una profonda modifica della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme in materia di governo del territorio) con la nuova legge 8 luglio 2016, n. 43 (Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014, alla l.r. 5/2010 ed alla l.r. 35/2011). Il testo approvato dall'aula, ben 92 articoli, ha visto un importante lavoro istruttorio da parte della Quarta Commissione consiliare, testimoniato dal ragguardevole incremento di articoli, rispetto ai 70 contenuti nella proposta di legge depositata il 23 febbraio 2016 (pdl 74). I tempi di approvazione sono stati relativamente brevi, visti i numerosi interventi modificativi approvati nel corso dei lavori istruttori grazie anche ai contributi emersi durante le consultazioni.

Il testo finale è stato il frutto di un profondo lavoro di revisione attuato da un nutrito gruppo di lavoro, costituito da personale degli uffici di Giunta e di Consiglio, coordinati direttamente dal Presidente della Quarta Commissione consiliare.

La legge regionale 43/2016, interviene a modificare la normativa regionale in materia di governo del territorio, ed in particolare la legge regionale 65/2014. In secondo luogo, con modifiche minori, ha modificato la legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti) e la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 70 "Disciplina degli accordi di programma").

La necessità di modificare in maniera così significativa la legge regionale 65/2014 è nata, in primo luogo, dalla necessità di apportare alcune correzioni al testo di legge vigente, con alcuni necessari interventi manutentivi. La legge regionale 65/2014 fu il frutto di una lunga e impegnativa fase istruttoria consiliare che portò all'approvazione finale da parte del Consiglio regionale, con l'introduzione di numerosi emendamenti dell'ultimo minuto, rispetto ai quali, a causa della mancanza dei tempi tecnici, è emerso immediatamente dopo la pubblicazione, il mancato coordinamento interno di alcune disposizioni normative.

Successivamente, le prime fasi applicative della legge regionale 65/2014 hanno evidenziato l'opportunità di introdurre ulteriori misure di semplificazione

dei procedimenti individuati dalla legge, che, nella loro prima fase applicativa, sono apparsi troppo complessi. In questa ottica, ad esempio, la legge regionale 43/2016 interviene a modificare l'articolo 25 della legge regionale 65/2014, restringendo le ipotesi in cui la conferenza di copianificazione è chiamata ad esprimersi nei procedimenti di formazione dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica dei comuni, nonché nei procedimenti di varianti a tali strumenti.

Altre misure di semplificazione sono state introdotte per le varianti disciplinate dal capo III, della legge regionale 65/2014, in materia di pianificazione intercomunale, e l'articolo 13 della stessa legge regionale 43/2016 ha introdotto l'articolo 32 bis che disciplina il procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale intercomunale.

Sono stati semplificati anche alcuni aspetti relativi alla disciplina del territorio rurale per facilitare gli interventi da parte degli operatori del settore agricolo, in particolare, per quanto riguarda la realizzazione di diverse tipologie di annessi agricoli e l'utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola.

La Quarta Commissione consiliare ha effettuato audizioni e consultazioni con soggetti portatori di interessi e rappresentanti delle categorie professionali, a seguito dei quali sono pervenute numerose osservazioni e proposte di modifica.

Il gruppo di lavoro tecnico, coordinato dal presidente della commissione, si è riunito numerose volte ed ha elaborato un nuovo testo della proposta di legge 74 che è stato presentato alla commissione, per il suo esame referente, il 9 giugno 2016. Si sottolinea che il lavoro svolto dal gruppo di lavoro si è strettamente attenuto a riscritture di natura tecnica ritenute migliorative del testo e che ogni valutazione di merito è stata esperita durante i lavori della Quarta Commissione.

Sul testo della proposta di legge 74, come riformulato dal gruppo di lavoro, sono stati presentati complessivamente 44 emendamenti da parte dei consiglieri dei gruppi del Partito Democratico (PD), Lega Nord, Movimento 5 Stelle (M5S), Sì-Toscana a Sinistra. Tutti gli emendamenti sono stati esaminati e discussi in commissione. Dei 44 proposti ne sono stati approvati 13 di cui 5 con riformulazione.

Si sottolinea che in commissione sono stati aggiunti 21 articoli al testo iniziale che, nella proposta presentata dalla Giunta regionale, risultava costituito da 70 articoli. Al testo licenziato dalla commissione, composto dunque da 91 articoli, durante la discussione in aula ne è stato aggiunto un altro, a seguito dell'accoglimento di un emendamento di natura prettamente tecnica.

Le principali modifiche apportate dalla commissione al testo presentato dalla Giunta regionale hanno riguardato alcune correzioni tecniche volte a favorire una migliore applicazione delle disposizioni della legge regionale

65/2014 e a garantirne maggiore chiarezza e uniformità interpretativa e sono stati eliminati alcuni errori materiali.

Da citare, quale elemento qualificante, discusso ed approvato in commissione, l'istituzione della banca dati dei pareri in materia di governo del territorio (art. 21 bis) con l'obiettivo di favorire l'uniformità di interpretazione della legge e, conseguentemente, la celerità dei procedimenti amministrativi.

Altro elemento innovativo e qualificante, dovuto al lavoro istruttorio, è stato il rafforzamento dell'attività consultiva della conferenza paritetica che, a seguito della modifica legislativa, potrà formulare proposte e rilievi alla Giunta regionale, anche di natura interpretativa, con la finalità di permettere alla medesima di adottare linee di indirizzo uniformi per gli enti locali. Tali linee di indirizzo saranno anch'esse inserite nella banca dati dei pareri.

Al fine di favorire la scelta del percorso di pianificazione intercomunale da parte degli enti locali, è stato introdotto un procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale intercomunale, nonché modifiche delle disposizioni transitorie per i comuni che intraprendono un procedimento di pianificazione intercomunale con termini ora dilazionati.

Nel testo finale della proposta di legge, licenziato dalla Quarta Commissione, è confluita anche la proposta di legge 69 di iniziativa del consigliere Donzelli del gruppo Fratelli d'Italia. La proposta di legge 69 era stata formulata anche a seguito delle segnalazioni pervenute dagli operatori del settore e si poneva l'obiettivo di chiarire la disciplina delle installazioni per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante. In particolare, è stato modificato l'articolo 136, comma 2, della legge regionale 65/2014, prevedendo che le installazioni degli spettacoli viaggianti rientrino tra gli interventi che possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, come le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni. La modifica si pone l'obiettivo di uniformare l'azione dei comuni, incaricati al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di tali attività.

L'articolo 92 della legge regionale 43/2016 dispone l'entrata in vigore urgente per il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, anche al fine di consentire in tempi rapidi l'approvazione del regolamento di attuazione della disciplina sul territorio rurale, alla luce delle esigenze manifestate da parte degli operatori del settore agricolo e delle amministrazioni locali.

Il regolamento ha trovato puntuale approvazione con la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale avvenuto in data 31 agosto 2016 (Regolamento 63/R).

Un altro obiettivo che si era prefisso la legge regionale 43/2016 era quello di introdurre alcune specifiche previsioni sulla rigenerazione urbana, l'adeguamento di alcune disposizioni della legge regionale 65/2014 alla sentenza della Corte costituzionale 233/2015, relative alla materia sismica, e che aveva

dichiarato l'incostituzionalità degli articoli 207 e 208 della stessa legge regionale 65/2014.

Inoltre è stato completato l'adeguamento della legge regionale 65/2014 al decreto legge 133/2014 (cosiddetto decreto Sblocca Italia) e alcune modifiche alla legge regionale 5/2010 in materia di sottotetti, ed alla legge regionale 35/2011 in materia di opere strategiche regionali.

Il testo originario della proposta di legge è stato anche rivisto alla luce delle proposte di modifica ufficialmente pervenute dall'assessorato competente, ed anch'esse valutate dai commissari.

Con riferimento alle modifiche della legge regionale 5/2010, sono state introdotte disposizioni di maggior favore rispetto al richiedente e si prevede che gli interventi di recupero dei sottotetti non siano da computare nella capacità edificatoria attribuita dagli strumenti urbanistici comunali.

Le modifiche alla legge regionale 35/2011 introducono nell'ordinamento regionale la possibilità di applicare le procedure di variante semplificata, oltre che all'area di realizzazione dell'opera strategica, la cui disciplina rimane invariata, anche alle varianti inerenti le aree o gli immobili la cui valorizzazione è il necessario presupposto per l'acquisizione delle risorse, nonché a quelle che risultino connesse con l'opera strategica per la realizzazione delle opere complementari o accessorie.

Infine, altro elemento da evidenziare con riferimento alla tecnica legislativa, è la forte connotazione manutentiva della legge regionale 43/2016 con la correzione di refusi ed incongruenze.

Il testo ha richiesto molti interventi di natura tecnico-redazionale alla luce del Manuale "*Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi*", adottato dal Consiglio regionale con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 22 aprile 2008, n. 35. Le osservazioni tengono anche conto dell'intesa intercorsa tra Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e Giunta regionale (deliberazione U.P. 27 settembre 2010, n. 65), in materia di regole per la redazione del preambolo degli atti normativi, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).

E' stato rivisto il titolo della legge, che appariva muto in quanto veniva meno ai consueti canoni comunicativi oramai consolidati, mentre il preambolo è stato adeguato alla disciplina sopra ricordata.

Da ricordare che l'articolo 70 della proposta di legge è stato espunto dal testo in quanto, i suoi contenuti, vista l'urgenza, sono stati trasformati in proposta di legge autonoma approvata dal Consiglio regionale e diventata legge regionale 26 aprile 2016, n. 28 (Disposizioni in merito ai contributi per gli interventi di piantumazione della piana fiorentina) e, di conseguenza, il testo è stato rivisto anche nella parte del preambolo.

Altra legge approvata in materia di governo del territorio è la legge regionale 24 maggio 2016, n. 33 (Disposizioni in materia di interventi finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate. Modifiche alla l.r. 21/2012) che interviene a disciplinare, come specificato dal preambolo, la materia della tutela dei corsi d'acqua e delle aree a rischio idraulico al fine di risolvere alcuni dubbi interpretativi sorti nella fase di prima applicazione.

Con l'occasione sono state, anche, inserite procedure semplificate per alcune tipologie d'intervento senza perciò inficiare la tutela dei corsi d'acqua e le relative aree a rischio idraulico. L'obiettivo posto dalla legge è stato quello di provvedere ad una riqualificazione delle sponde dei tratti urbani dei fiumi e, conseguentemente, valorizzare gli impianti di forte interesse pubblico storicamente collocate nelle fasce oggetto di protezione ai sensi della legge regionale 21/2012.

La particolarità della proposta di legge iniziale (la 87/2016) sta nel fatto che si tratta di una proposta d'iniziativa consiliare e, più precisamente, dell'intero Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, il che fa presupporre che già in partenza vi fosse una larga condivisione delle forze politiche rappresentate e, dunque, una larga maggioranza del Consiglio stesso.

La nuova disciplina mira a tutelare gli edifici storici presenti sulle rive da oltre quaranta anni e saranno gli strumenti urbanistici comunali a indicare quali siano quelli effettivamente meritevoli di tutela. Naturalmente sono previsti, ove necessario, interventi volti alla tutela e alla sicurezza idraulica attraverso la verifica obbligatoria di esecuzione di opere in messa di sicurezza idraulica prima di procedere alla realizzazione di manufatti sostitutivi o adeguativi di strutture esistenti.

Nonostante i tempi molto stretti intercorsi tra la presentazione della proposta di legge, l'esame in commissione ed in aula, effettuato il giorno stesso in cui si è riunita commissione, su suggerimento degli uffici di assistenza legislativa, sono state apportate diverse correzioni al testo iniziale, tutte volte al miglioramento del testo al fine di renderlo ancora più rispettoso dei limiti normativi regionali, alla luce del complesso intreccio tra competenze statali e regionali in materia.

Opportunamente, tra i visto del preambolo, si richiama sia il comma terzo che il quarto dell'articolo 117 della Costituzione. La legge è stata approvata all'unanimità in quanto prodotto finale di un percorso iniziato con la mozione consiliare 58/2016, che aveva dato mandato di predisporre una specifica integrazione della legge regionale 21/2012, che si riporta di seguito come esempio di progettazione legislativa consiliare avvenuta a seguito di atti di indirizzo dello stesso organo consiliare.

Di seguito uno stralcio della mozione 58/2016 che ha fatto da guida alla progettazione ed alla stesura del testo normativo: "... *nel rispetto delle competenze legislative dello Stato e della Regione, sia atta a conformare a*

*livello regionale, secondo adeguatezza e coerenza territoriale, i principi espressi nelle disposizioni nazionali dettate dal r.d. 523/1904 e dalla legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua), e sia finalizzata ad introdurre una disciplina che garantisca la "fruibilità sociale" delle sponde e che preveda, a tal fine, appositi meccanismi mediante i quali le autonomie locali possano anche prevedere, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica discipline specifiche per salvaguardare le strutture di interesse pubblico situate nei tratti urbani delle sponde dei fiumi".*

L'anno 2016 si è chiuso con l'ultima legge regionale approvata in ordine cronologico da parte del Consiglio regionale, la 27 dicembre 2016, n. 91 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e dalla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla l.r. 24/2009. Modifiche alla l.r. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali). La proposta di legge 145/2016 è stata approvata dall'aula il 21 dicembre 2016, nel corso dell'ultima seduta dell'anno. La legge regionale 91/2016 contiene disposizioni tra loro eterogenee, volte a modificare la legge regionale 65/2014, in materia di governo del territorio, e la legge regionale 24/2009, contenenti misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Le modifiche della legge regionale 65/2014 riguardano, in particolare, l'articolo 125, relativo agli interventi di rigenerazione urbana, chiarendo che i comuni possono provvedere all'individuazione delle aree e degli edifici oggetto di rigenerazione urbana attraverso una ricognizione da effettuarsi con apposito atto da approvarsi con il procedimento della variante semplificata al vigente strumento di pianificazione urbanistica.

Sotto questo profilo si sottolinea l'importante chiarimento relativo alla procedura da applicare all'atto di ricognizione, che si era reso necessario visti i problemi applicativi sorti successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 65/2014.

Viene poi modificato l'articolo 126 della legge regionale 65/2014, prevedendosi che l'approvazione del piano di intervento di rigenerazione urbana costituisca dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.

Con riferimento alle modifiche alla legge regionale 24/2009, al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, è prorogata alla data del 31 dicembre 2018 la scadenza per la presentazione della SCIA o del permesso di costruire relativamente agli interventi previsti dalla legge stessa. Inoltre, al fine di favorire un graduale e naturale esaurimento degli effetti della legge regionale 24/2009, si prevede che, qualora i comuni definiscano ampliamenti volumetrici a titolo di premio, nell'ambito della disciplina per il

recupero del patrimonio edilizio esistente dei propri strumenti urbanistici, tali comuni possano escludere l'applicazione della legge regionale 24/2009 nel territorio di competenza, dandone espressamente atto. Si tratta di una disposizione normativa di particolare rilievo, una novità nel panorama legislativo regionale di cui occorrerà valutare attentamente la ricaduta nell'ordinamento regionale.

Su suggerimento dell'ufficio legislativo, in accordo con gli uffici legislativi della Giunta regionale, è stato infine inserito un nuovo articolo, contenente una disposizione transitoria relativa agli atti di ricognizione, che chiarisce che i procedimenti relativi agli atti di ricognizione già trasmessi alla data di entrata in vigore della legge si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento della loro trasmissione.

## **2. PARCHI E AREE PROTETTE**

In materia di parchi ed aree protette, nel corso del 2016 è stata approvata un'importante modifica della legge regionale 30/2015 che, a suo tempo, aveva disciplinato, in maniera organica, l'intera materia. Si tratta della legge regionale 1 agosto 2016, n. 48 (Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015).

La legge regionale, depositata in Consiglio regionale il 25 novembre 2015 (pdl 43), ha visto subire numerose e sostanziali modifiche rispetto al testo iniziale, pur rimanendo il numero degli articoli quasi identico. La proposta di legge assegnata presentava 81 articoli, il testo licenziato dalla commissione ed approvato dal Consiglio regionale è costituito da 84 articoli.

Viene esercitata la competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione e si dà attuazione regionale alle principali leggi statali di riferimento in materia di aree protette (legge 394/1991) ma anche alla recente disciplina statale in materia di città metropolitane, province e comuni (legge 56/2014), come declinata dalla legge regionale 22/2015. La stessa legge regionale va a modificare l'articolo 11 bis della legge regionale 22/2015.

Con la legge regionale 22/2015 sono state riordinate le funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana riallocando, a livello regionale, tutte le funzioni di programmazione, pianificazione ed anche amministrative in materia di aree protette e biodiversità.

Il sistema normativo regionale in materia di aree protette e biodiversità, sino ad oggi vigente, riconosceva un ruolo centrale alle province, ma il processo di riorganizzazione, in attuazione della normativa statale di riferimento è stato delineato con la legge regionale 22/2015, ed ha comportato un trasferimento delle risorse umane e finanziarie delle province, tale da non consentire più alle stesse l'esercizio efficace ed adeguato delle funzioni con la conseguente, necessaria, attribuzione delle funzioni in capo alla Regione.

Si evidenzia che anche con il collocamento delle funzioni in capo alla Regione viene garantito un adeguato livello partecipativo degli enti locali interessati ai procedimenti di istituzione delle singole aree protette ed anche alla loro gestione.

Uno dei punti più rilevanti della nuova legge regionale riguarda la riorganizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale, confermandone il ruolo strategico e l'importanza delle loro attività. In particolare, gli articoli da 63 a 69 della legge regionale definiscono i contenuti della nuova disciplina.

Viene rivista anche la valutazione di incidenza ambientale a seguito delle modifiche alle leggi statali di riferimento.

La legge interviene anche sulle disposizioni transitorie che, alla luce dell'esperienza maturata, non hanno prodotto gli effetti attesi. La tecnica legislativa, in realtà, sconsiglia la modifica delle norme transitorie, (articolo 55, lettera c), punto 3 del manuale), ma, in via di prassi, le modifiche delle norme transitorie sono tollerate nei casi di necessità.

Le difficoltà applicative sono state evidenziate sin dalla illustrazione della proposta di legge originaria nella commissione referente e dovute, in parte, dall'esplicitarsi dei nuovi assetti istituzionali (in particolare la riforma delle province). Ciò ha causato un grosso rallentamento delle attività amministrative gestionali che non hanno consentito di rispettare i termini per gli adempimenti previsti al Titolo VI "*Disposizioni transitorie e finali*" a carico delle province, degli enti parco regionali e della Regione.

La legge regionale 48/2016, oltre ai contenuti di carattere meramente manutentivo, dispone alcune semplificazioni procedurali.

Da un punto di vista di tecnica legislativa la legge regionale è stata rivista nella parte relativa al preambolo, in particolare riscrivendo la parte dei visto ed inserendo i corretti riferimenti costituzionali. I considerato sono stati arricchiti dalla motivazione relativa all'entrata in vigore anticipata, ed è stato rivisto l'intero testo alla luce del manuale "*Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi*" rivedendo, in particolare, i titoli muti sia nel titolo della legge che nelle rubriche degli articoli.

Si segnala che sulla proposta di legge la Quarta Commissione ha svolto un importante lavoro istruttorio anche con l'esame di emendamenti e proposte di riscrittura di parti di testo. In buona sostanza sono stati rivisti e modificati quasi tutti gli articoli della proposta di legge iniziale.

Si evidenzia, infine, che l'attività istruttoria, svolta dalla Quarta Commissione, ha avuto un andamento piuttosto discontinuo e più volte l'esame del testo è stato sospeso alla luce di nuove priorità ed iniziative legislative da concludere con urgenza. Il testo è stato rivisto anche alla luce di alcuni emendamenti proposti dalla Giunta regionale e dal continuo lavoro di confronto tecnico avvenuto con gli uffici della Giunta regionale.



### 3. ENERGIA

In materia di energia sono state approvate quattro leggi regionali. La prima è la proposta di legge n. 48, diventata legge regionale 23 febbraio 2016, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, in attuazione della l.r. 22/2015). La Quarta Commissione, in sede referente, ha rivisto il testo anche in virtù del parere istituzionale favorevole con condizioni.

La legge regionale interviene tenendo conto del riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana dopo le recenti riforme legislative statali (legge 56/2014) e regionali (l.r. 22/2015) che hanno provveduto a rivedere le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione, che in precedenza erano svolte dalla provincia.

La legge regionale 13/2016 procede all'adeguamento della legge regionale di settore, prevedendo il nuovo riparto di competenze tra la Regione e il Comune. Inoltre, le disposizioni della legge regionale 39/2005 sono adeguate alle modifiche introdotte con la legge regionale 65/2014.

Con l'aggiornamento della legge regionale 39/2015 sono toccate in particolare le disposizioni inerenti la realizzazione degli impianti e il controllo degli impianti termici con competenze che erano in precedenza in capo alle province. Il contributo dell'ufficio di assistenza giuridico e legislativa si è tradotto in un'articolata scheda di legittimità che ha contribuito a segnalare, e successivamente a modificare, il testo prima dell'approvazione finale da parte della commissione consiliare.

Il preambolo è stato integrato nella parte dei visto con i riferimenti, all'articolo costituzionale di attinenza ed allo Statuto regionale, oltre che alle norme statali e regionali di rilievo per la legge regionale, e modificato alla luce della entrata in vigore anticipata.

Il testo è stato completamente rivisto dal punto di vista della tecnica redazionale, in particolare, sono state riformulate le rubriche degli articoli ed è stato modificato il titolo della legge stessa.

L'entrata in vigore, prevista per il giorno successivo alla sua pubblicazione, ha evitato ogni eventuale effetto retroattivo, situazione che si sarebbe realizzata nel caso fosse stata mantenuta immutata l'originaria entrata in vigore prevista per il primo gennaio 2016, così come previsto nel testo originario della proposta di legge.

La seconda legge regionale è la legge regionale 28 giugno 2016, n. 41 (Proroga del subentro della Regione Toscana nelle funzioni di controllo degli impianti termici delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alla l.r. 22/2015). Da segnalare che il Consiglio delle autonomie locali, in considerazione dell'urgenza di approvare la legge in oggetto (pdl 94), in

mancanza di tempi utili, ha ritenuto di non esprimere il proprio parere, informandone la competente commissione consiliare.

La legge regionale, costituita da 3 soli articoli, propone una modifica della legge regionale 22/2015 in materia di riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, con riferimento alla funzione di controllo degli impianti termici, prevedendo il subentro della Regione Toscana.

La legge regionale 22/2015 ha dettato, all'articolo 10 bis, una speciale disciplina al fine di agevolare il subentro della Regione nelle quote della società aventi il requisito dell'esclusività e le maggioranze richiesti dall'articolo 10, comma 14, della legge medesima. Alla luce della complessità dei subentri previsti, viene approvata una proroga di sei mesi dei termini previsti per poter effettuare le necessarie modifiche statutarie e organizzative.

La proroga consentirà di completare il processo di adeguamento, nonché effettuare modifiche volte a chiarire il contenuto degli adempimenti, a coordinare le disposizioni e a disciplinare la fase transitoria per quanto attiene alla tariffa dei controlli sugli impianti termici, e per la messa in rete dei catasti provinciali.

La terza legge approvata è la legge regionale 3 agosto 2016, n. 52 (Disposizioni in materia di impianti geotermici. Modifiche alla l.r. 39/2005). d'iniziativa consiliare. La proposta di legge (pdl 93) firmata da sei consiglieri di maggioranza del gruppo del Partito Democratico, costituita da un solo articolo, introduce l'articolo 13 bis nella legge regionale 39/2005 in materia di energia.

E' stabilito che la Regione, contestualmente all'avvio del procedimento di cui all'articolo 13, comma 4, della legge regionale 39/2005, convochi il comune nel cui territorio si prevede la localizzazione dell'impianto e gli altri comuni eventualmente interessati, al fine del raggiungimento di una intesa fra i vari soggetti istituzionali coinvolti, nell'ottica del perseguimento di strategie di sviluppo sostenibile del territorio.

Il secondo comma dell'articolo 13 bis fa salva, anche in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, la disposizione di cui all'articolo 13, comma 5, che prevede che la conferenza di servizi prevista ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica sia convocata entro trenta giorni dall'avvio del procedimento.

È importante segnalare che la nuova disposizione legislativa non incide, e non lo potrebbe fare se non con il rischio di impugnativa governativa, sul procedimento in materia di rilascio dei titoli abilitativi relativi agli interventi di installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la cui disciplina risiede in larga parte tra le competenze statali. La finalità ultima dell'intervento normativo è quello di favorire un confronto fra i vari soggetti coinvolti nel rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti geotermici.

Altro elemento importante da ricordare è che la proposta di legge d'iniziativa consiliare ha preso spunto dai contenuti della Risoluzione n. 4,

approvata dal Consiglio regionale in data 7 ottobre 2015, che chiaramente ha indicato, tra i vari punti in cui impegnava la Giunta regionale a redigere una proposta di intervento normativo con modifiche alla legge regionale 65/2014, finalizzata ad attivare, anche per quanto riguarda la realizzazione degli impianti geotermici la partecipazione ed il contributo dei comuni interessati.

Dopo attenta analisi di tipo tecnico-normativo, è stato valutato che l'intervento legislativo maggiormente aderente alla richiesta della risoluzione approvata dal Consiglio regionale fosse la modifica puntuale della legge regionale 39/2005 con l'inserimento dell'articolo 13 bis, e non la modifica della legge regionale 65/2014, come invece la risoluzione ipotizzava.

La quarta legge regionale approvata è la 85 del 16 dicembre 2016 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015). La legge regionale interviene, ancora una volta nel corso dell'anno 2016, al riordino della disciplina relativa allo svolgimento delle funzioni in materia di controllo degli impianti termici e di attestazione di prestazione energetica degli edifici.

È importante ricordare che con legge regionale 41/2016 è stato previsto che il subentro della Regione nelle funzioni relative al controllo degli impianti termici decorra dal primo gennaio 2017, ferma restando la possibilità di un subentro anticipato nelle funzioni svolte dalle province e dalla Città Metropolitana di Firenze, qualora per le società dalle stesse partecipate siano riscontrati i requisiti previsti dalla legge regionale 22/2015 ed, in particolare, quelli di cui all'articolo 10 bis della 22/2015.

Con la nuova legge regionale 85/2016 (presentata come pdl 142), la Regione procede al riordino della disciplina relativa all'espletamento delle funzioni in materia di controllo degli impianti termici, svolgendo in modo uniforme l'attività su tutto il territorio toscano, e riconducendo la stessa a livello regionale a far data dal 1° gennaio 2017.

La legge regionale 85/2016, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 192/2005, relativo al rendimento energetico nell'edilizia, provvede alla creazione di un sistema regionale di certificazione energetica degli edifici che renda conoscibile l'elenco degli esperti e degli organismi che svolgono le relative attività, implementando il sistema informativo per la registrazione obbligatoria degli attestati di prestazione energetica emessi con un sistema di verifica della conformità degli attestati medesimi.

E' prevista la costituzione di nuovi programmi informatici allo scopo di poter svolgere al meglio le funzioni di controllo degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica, al monitoraggio delle procedure di registrazione obbligatoria degli attestati di prestazione energetica emessi dai soggetti certificatori e dei rapporti di controllo emessi dai manutentori nel sistema informativo.

Viene previsto un processo di razionalizzazione delle società partecipate alla luce del decreto legislativo 175/2016, che disciplina le società a

partecipazione pubblica. Con la nuova legge regionale confluiscono in un'unica società Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR), tutte le attività di controllo degli impianti termici e le relative attività di certificazione energetica degli edifici. Viene stabilito che la Regione si avvalga di ARRR, società in house, a partire dal primo gennaio 2018.

Viene pertanto necessariamente modificato l'oggetto sociale della società ARRR per consentirle di svolgere le funzioni afferenti l'uso razionale dell'energia, compreso lo sviluppo delle fonti rinnovabili ed il controllo degli impianti termici.

La Regione, in attesa di potersi avvalere di un'unica società, come detto, assicura, nel corso dell'anno 2017, il coordinamento delle attività delle società energetiche oggetto di riordino e detta, a tal proposito, specifiche disposizioni transitorie.

Altro obiettivo posto dalla legge regionale riguarda il rafforzamento dei controlli degli impianti termici con un duplice obiettivo: da un lato, la tutela della salute dei cittadini rispetto a possibili incidenti; dall'altro, disporre di uno strumento per contrastare l'inquinamento atmosferico.

Alla luce delle immediate previsioni applicative, la legge prevede un'entrata in vigore anticipata rispetto ai termini ordinari, stabilendo l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

Interessante segnalare che il subentro della Regione in materia di competenza energetica, affidata in passato alle province, ha richiesto diversi interventi legislativi al fine di modificare alcuni termini contenuti nella legge regionale 22/2015 (articolo 10 bis). Da ultimo, il termine previsto al 31 ottobre 2016 viene prorogato, in via definitiva, al 31 dicembre 2016.

Il termine previsto inizialmente nella proposta di legge era il 15 dicembre 2016 ma, dopo il lavoro istruttorio della commissione, esso è stato corretto al 31 dicembre 2016 recependo, in tal modo, una specifica osservazione della scheda di legittimità che rilevava come al momento dell'entrata in vigore della legge il termine previsto sarebbe stato già scaduto.

Le diverse segnalazioni presenti nella scheda di legittimità della Quarta Commissione consiliare sono state recepite dalla commissione consiliare, comprese le osservazioni formulate, in sede di parere istituzionale, (ex articolo 46 del regolamento interno del Consiglio regionale) da parte della Prima Commissione consiliare.

Sempre a seguito delle osservazioni delle schede, il preambolo è stato riformulato, in particolare, inserendo i corretti riferimenti costituzionali e motivando in maniera più precisa l'entrata in vigore anticipata della legge. Sono stati riformulati e corretti gli articoli 1, 3, 6, 9, 15 e 18 della proposta di legge.

Da segnalare, infine, l'approvazione di un emendamento, presentato direttamente in aula da parte della Giunta regionale, riferito alle disposizioni transitorie.